


CITTA' DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO/DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 DI AMANTEA (CS)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. _01 ADOTTATA DAL CONSIGLIO
COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 12.01.2018**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI
APPARTENENTI ALL'AMBITO/DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 DI AMANTEA (CS)**

CAPO I

**COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL DISTRETTO SOCIO
SANITARIO N. 3 DI AMANTEA**

Art. 1: Comuni componenti.

La Conferenza dei Sindaci è costituita dai Sindaci o loro delegati (Assessori o Consiglieri Comunali) dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del Distretto Socio Sanitario n. 3 di Amantea.

Ciascun Sindaco può avvalersi della facoltà della DELEGA ad Assessore o Consigliere (di norma sempre allo stesso) per la partecipazione alle sedute della Conferenza dei Servizi, purché la delega sia scritta; essa può essere anche a tempo indeterminato.

Art. 2: Insieme della Conferenza dei Sindaci.

La prima seduta della Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune con maggiore popolazione, il quale la presiede che procede alla verifica della presenza della maggioranza dei membri mediante appello nominale. Per la validità della seduta è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti da accertarsi mediante appello nominale.

Le funzioni di Segretario Verbalizzante della prima seduta dell'assemblea sono svolte dal Sindaco più giovane di età; nelle sedute successive da un funzionario del Comune di Amantea allo scopo designato dal Presidente.

Art. 3:

Elezione del Presidente della Conferenza dei Sindaci

Il Presidente è eletto dal comitato dei sindaci nella prima seduta con le seguenti modalità:

- Presenza **della metà più uno** dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci;
- Votazione con espressione di una sola preferenza
- Votazione a maggioranza assoluta dei presenti;

Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta nelle prime due votazioni, a partire dalla terza (da tenersi non oltre 10 giorni successivi) è sufficiente la maggioranza semplice.

Il Presidente:

- 1) Rappresenta l'intera assemblea, tutelandone la dignità del ruolo ed assicurando l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge;
- 2) Provvede al suo funzionamento, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento e le disposizioni normative regionali;
- 3) Concede la parola e stabilisce il termine delle discussioni, pone e precisa i termini delle deliberazioni e comunicazioni all'ordine del giorno e sulle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni e ne controlla il risultato.

In caso di rinuncia, dimissione o perdita della qualifica amministrativa del Presidente, l'assemblea dei sindaci provvede ad eleggere un nuovo presidente.

Il Presidente viene eletto all'interno dell'assemblea dei sindaci e rimane in carica per la durata del suo mandato:

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le funzioni di presidente sono assunte dal Sindaco (o suo Delegato) del Comune più popoloso del distretto.

Art. 4:

Elezione del Vice presidente della Conferenza dei Sindaci

Nella prima seduta la Conferenza dei Sindaci elegge nel proprio seno il Vice Presidente con le seguenti modalità:

- Presenza **della metà più uno** dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci;
- Votazione con espressione di una sola preferenza
- Votazione a maggioranza assoluta dei presenti;

Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente la

PELIZI

maggioranza semplice.

Il Vice Presidente viene eletto all'interno dell'assemblea dei sindaci e rimane in carica per un anno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Vice presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le funzioni di presidente sono assunte dal Sindaco o suo Delegato del Comune più popoloso del Distretto.

Art. 5: Poteri del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale esterna ed unitaria della Conferenza dei Sindaci. Il Presidente assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca la Conferenza dei Sindaci, predispone l'ordine del giorno, presiede la Conferenza stessa :

- ne dirige i dibattiti nell'osservanza delle leggi e del presente regolamento;
- assicura la regolarità della discussione;
- mette ai voti le proposte e proclama il risultato delle votazioni;
- provvede a quanto altro necessario per l'ordinato svolgimento della riunione;

inoltre,

- ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione;
- ha facoltà di togliere la parola qualora un componente dell'assemblea non si attenga alla trattazione dell'argomento all'o.d.g. o il suo argomentare o il suo comportamento siano di ostacolo al regolare svolgimento dei lavori assembleari;
- a lui compete di mantenere l'ordine nella sala e di disporre l'allontanamento di chi, fra il pubblico della Conferenza dei Sindaci, arrechi disturbo allo svolgimento delle riunioni.

CAPO II

CONVOCAZIONE, VALIDITA', SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 6: Convocazione.

La Conferenza dei Sindaci viene convocata dal Presidente, con allegata la comunicazione dell'ordine del giorno, almeno 3 giorni liberi prima della data fissata e entro 5 giorni qualora la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/3 dei Sindaci. La Conferenza dei Sindaci viene convocata dal Presidente in Convocazione straordinaria almeno 3 gg prima dalla data fissata.

Art. 6: Ordine del giorno della Conferenza dei Sindaci.

L'ordine del giorno contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della seduta della Conferenza dei Sindaci nonché gli argomenti da trattare, è predisposto dal Presidente; gli argomenti dei quali un Sindaco abbia chiesto la discussione, sono inseriti all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla richiesta.

In caso di urgenza e necessità, la riunione della Conferenza dei Sindaci può essere disposta per telegramma o fax o pec, da inviarsi almeno un giorno prima della seduta.

Art. 7: Apertura delle adunanze e validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci

L'adunanza della Conferenza dei Sindaci si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione e diviene valida non appena raggiunto il numero legale.

Il numero legale viene accertato mediante l'appello nominale dei Sindaci o loro delegati, fatto dal Segretario. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, da accertarsi mediante appello nominale.

La Conferenza dei Sindaci s'intende valida, anche in seconda convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti,

102

Le sedute della Conferenza si considerano deserte nel caso in cui, trascorsa mezz'ora da quella fissata, non sia raggiunto il numero delle presenze necessarie alla sua validità.

Art. 8: Nomina degli scrutatori.

All'inizio della seduta, il Presidente nomina due componenti la Conferenza alle funzioni di scrutatori per le votazioni, tanto pubbliche che segrete.

Art. 9: Richiesta di verifica del numero legale.

Qualora durante la seduta uno scrutatore o almeno tre Consiglieri lo chiedano, anche oralmente, il Presidente deve accertare l'esistenza del numero legale.

CAPO III

COMPETENZE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 10: Attribuzioni della Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci:

- a) adotta il regolamento interno per la disciplina e lo svolgimento della propria attività;
- b) partecipa al processo di programmazione sociale del distretto di Amantea
- c) approva i piani di zona dei servizi sociali elaborati dall'Ufficio del Piano;
- d) provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria del Distretto, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività dell'Ufficio del Piano;
- e) formula proposte/valutazioni in merito alla nomina del Responsabile dell'Ufficio del Piano e dei Componenti dell'Ufficio del Piano
- f) provvede a dare atti di indirizzo finalizzati all'elaborazione dei piani di zona dei servizi sociali
- g) verifica l'andamento generale dell'attività dell'Ufficio del Piano

Art. 11: Partecipazione di figure esterne.

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci ed i componenti della conferenza dei Sindaci, allorché ne ravvisino la necessità, possono richiedere la presenza alle proprie sedute di Esperti o Consulenti appositamente incaricati. Possono essere presenti, senza diritto di voto e di parola, i Sindaci che lo richiedono di volta in volta.

Art. 12: Funzionamento della Conferenza dei Sindaci.

Le decisioni ed ogni manifestazione di volontà o di giudizio che la Conferenza dei Sindaci intende adottare collegialmente sono assunte a maggioranza relativa dei votanti con voto palese o a scrutinio segreto, in conformità alla vigente legislazione e comunque secondo le quote a ciascun ente assegnate in base al numero della popolazione.

Le quote assegnate a ciascun comune del distretto, così come approvato con verbale dei sindaci nella seduta del 14/11/2016, sono di seguito richiamate:

| | Totale Comune | Abitanti per | Quote |
|--------------------|------------------|--------------|-------|
| AMANTEA | | 13975 | 33 |
| AIELLO CALABRO | | 1729 | 8 |
| BELMONTE CALABRO | | 2003 | 9 |
| CLETO | | 1301 | 7 |
| FIUMEFREDDO BRUZIO | | 2994 | 13 |
| LAGO | | 2624 | 12 |

Schema di Convenzione

AMBITO TERRITORIALE _____

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

L'anno _____ (_____) addì _____ del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Comune di _____ sono presenti:

- l'Amministrazione Comunale di _____, rappresentata dal Sindaco, _____
- l'Amministrazione Comunale di _____, rappresentata dal Sindaco, _____
- l'Amministrazione Comunale di _____, rappresentata dal Sindaco, _____

PREMESSO

- che la Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 recante "Realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001, e della Legge n.328 dell'08.11.2000;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" quale strumento fondamentale al fine di assicurare, in ambito locale, la realizzazione integrata degli interventi e servizi sociali l'integrazione socio-sanitaria, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale d'intervento;
- che la Regione Calabria, con l'approvazione della Legge Regionale di riordino del comparto Politiche Sociali -n. 23/2003- e del Piano Sociale ha dato avvio al percorso istituzionale di riforma del welfare locale, in conformità alla legge quadro n. 328/2000, attraverso la definizione di un nuovo assetto territoriale che vede gli Enti Locali -titolari delle funzioni socio assistenziali- responsabili della pianificazione e della realizzazione, sul territorio, degli interventi e dei servizi sociali, e riservando all'ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali.
- che con propria Deliberazione n. 364 del 6 agosto 2009 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di Zona .
- che con Deliberazione n. 210 del 22 giugno 2015 la Giunta Regionale ha ridefinito gli "ambiti territoriali ottimali" per la gestione dei servizi socio-assistenziali, con l'indicazione del "Comune Capofila" per ogni ambito, giusto allegato "A" alla predetta deliberazione;
- che in applicazione delle determinazioni assunte con Deliberazioni della Giunta Regionale

Handwritten signature

| | | |
|----------------------|-------|-----|
| LONGOBARDI | 2312 | 10 |
| SAN PIETRO INAMANTEA | 505 | 4 |
| SERRA D'AIELLO | 458 | 4 |
| TOTALE | 27901 | 100 |

Per la validità delle sedute, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Sindaci.

Le decisioni si ritengono validamente assunte quando raggiungono la maggioranza più uno delle quote assegnate (es. 51 quote).

Le deliberazioni e giudizi su persone sono espressi con votazione segreta.

In seguito a votazioni che generano casi di parità, il voto del Presidente della conferenza dei Sindaci vale doppio. I Sindaci non possono prendere parte, neppure con riserva di astensione dal voto, a riunioni o a discussioni che comunque riguardino, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, i loro interessi, o quelli dei propri parenti o affini fino al quarto grado, o Enti, Società, Amministrazioni, anche senza fini di lucro, a cui siano in qualsiasi forma collegati.

I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non sono computati nel numero dei votanti.

Per ogni altro aspetto riguardante il funzionamento della Conferenza dei Sindaci, le facoltà e gli obblighi di astensione dal voto e dalla partecipazione alle sedute, si applicano le disposizioni vigenti in materia di Enti Locali. Ciascun Sindaco può chiedere che vengano riportate a verbale proprie dichiarazioni e valutazioni.

CAPO IV

RAPPORTI CON L'ASP

Art. 13: Rapporti con l'ASP

La Conferenza dei Sindaci intrattiene i rapporti con l'ASP tramite il Responsabile dell'Ufficio del Piano, il quale partecipa alle sedute della Conferenza dei Sindaci su invito del Presidente.

Tutti gli atti Responsabile dell'Ufficio del Piano, di stretta attinenza alla materia dei servizi sociali, sono soggetti a comunicazione al Presidente della Conferenza dei Sindaci.

CAPO V

SEDE E SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 14: Sede.

La Conferenza dei Sindaci ha sede presso il Comune di Amantea

Art. 15: Segreteria.

Il Comune di Amantea mette a disposizione idonei locali e adeguati supporti logistici ed operativi per consentire l'adeguato esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza alle riunioni di un dipendente con funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 16: Verbali.

Il Segretario redige, di ogni seduta, apposito processo verbale, contenente le decisioni assunte e, in maniera assai sintetica, le ragioni addotte dagli intervenuti a favore o contro.

Ciascun partecipante alla Conferenza dei Sindaci può chiedere di fare inserire nel verbale le proprie dichiarazioni.

Art. 17: Pubblicazione dei verbali delle sedute.

Tutti i verbali delle sedute della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo sono pubblicati all'albo del Comune di AMANTEA sede della Conferenza per 15 giorni consecutivi.

Handwritten signature

Tutti i cittadini possono ottenere copia dei verbali adottati, previa richiesta scritta e pagamento delle sole spese di riproduzione.

Art. 18: Trasmissione verbali.

I verbali, sono sottoscritti dai Sindaci dei 9 Comuni appartenenti al Distretto Socio Sanitario di Amantea sono trasmessi

- Al Responsabile dell'Ufficio del Piano

Art.19: Visione delle pratiche.

I componenti della Conferenza dei Sindaci, hanno facoltà di prendere visione presso l'Ufficio Segreteria della Conferenza dei Sindaci, durante le ore d'ufficio, di tutti gli atti nonché di tutti i documenti istruttori relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 20: Disposizioni di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune con maggior numero di abitanti appartenente al Distretto Socio sanitario di Amantea

Art. 21: Approvazione del Regolamento e sue modifiche.

Il Regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti della Conferenza.

ful

n.449/2016 e 52/2017, la Regione Calabria ha curato una serie di adempimenti al fine di consentire ai Comuni di assumere pienamente il ruolo di protagonisti della governance locale del sistema dei servizi socio assistenziali, del decentramento istituzionale e della integrazione delle risorse afferenti a diverse fonti finanziarie: Fondo Sociale, Piano Azione Coesione, Fondo per la Non Autosufficienza, SIA-Piano Povertà, ecc.

- Che le direttive regionali in esecuzione della normativa predetta prevedono :
 - L'obbligo di costituzione in ogni Ambito Intercomunale, altrimenti detto "Distretto" , dell'Ufficio di Piano, e nomina del relativo Referente, mediante atto formale ;
 - l'istituzione del codice univoco presso le amministrazioni comunali, da comunicare alle strutture per l'invio delle fatture (circolare n. 184193/1.06.2017; 199088/15.6.2017; 184202/1.06.2017); la trasmissione a ciascun Distretto di un elenco contenente le strutture ivi presenti , (circolare n. 185825/5.06.2017) con la sede, il numero di ospiti autorizzati, gli estremi autorizzativi, ecc.
 - l'individuazione di referenti regionali delle Unità Operative Decentrate cui i distretti intercomunali potranno fare riferimento negli adempimenti concreti (circolare n. 199088/15.6.2017)
 - la quantificazione della spesa e predisposizione dei decreti per l'erogazione delle rette relative al primo semestre 2017 e quella relativa al secondo semestre 2017, che dovrà essere erogata dai comuni;
 - l'istituzione di una piattaforma informatizzata contenente un Portale con il Catalogo dell'offerta cui le strutture sono obbligate a registrarsi, pena la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento (all'indirizzo <http://dipartimentolavoro.aziendacalabrialavoro.com/platform/checkliststrutture/index.html> ;
 - la riformulazione dei Regolamenti Attuativi contenenti i requisiti strutturali e organizzativi, attraverso una attenta e più precisa analisi di ciascuna tipologia di struttura in relazione alla normativa di riferimento.

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 e 13 della L.R. n. 23/2003, sono titolari di tutte le funzioni concernenti gli interventi e servizi sociali svolti a livello locale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

- che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con i servizi socio-sanitari, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

- che in data _____, presso la sede del Comune di _____, ai sensi degli art. 17 e 20 della legge regionale 5 dicembre 2003 n. 23, è stato sottoscritto, in conformità all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona per le Politiche Sociali, il quale è allegato al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

- che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associativa , ai sensi del Cap. V, art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:
 - a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di _____, che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale;
 - c) la costituzione di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;
 - d

M. G.

che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

- l'Amministrazione Comunale di _____ con Del. C.C. n. _____ del _____
- l'Amministrazione Comunale di _____ con Del. C.C. n. _____ del _____
- l'Amministrazione Comunale di _____ con Del. C.C. n. _____ del _____

.....

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona, attraverso l'esercizio coordinato degli interventi e servizi sociali nell'ambito territoriale intercomunale, così come definito nella Deliberazione della Giunta Regionale, n. 210 del 22 giugno 2015, all'allegato "A";

L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi è considerato presupposto essenziale per l'attuazione degli interventi e servizi socio assistenziali e per l'integrazione socio sanitaria, previsti dal Piano di Zona, quale strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'organicità, l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le azioni, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

In particolare con la presente Convenzione vengono determinati:

- La forma associativa, ai sensi del comma V, art. 30 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, per la gestione coordinata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.2;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione ed ottimizzazione di tutte le risorse disponibili

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni sono diretti a garantire efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art.2 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali, di seguito elencati:

| Intervento/servizio (Precisare quelli a valenza comunale e quelli a valenza di ambito) | Impegno finanziario | Soggetto Titolare per la gestione ¹ | Soggetto Responsabile per la gestione ² | Modalità di gestione |
|---|---------------------|--|--|----------------------|
| Affidi e adozioni | | | | |
| Minori e famiglia | | | | |

¹Indicare il Comune capofila se si prevede che il servizio è a valenza d'ambito ed è prevista la gestione unica dello stesso; indicare il nome del Comune sul cui territorio si prevede l'attivazione del servizio, se considerato a valenza comunale.

²Indicare il Comune ovvero altro Ente (ASP, ecc.) a cui viene attribuita la responsabilità della gestione, indipendentemente dalla modalità di gestione scelta (in economia, gestione diretta mediante affidamento a terzi, acquisto di servizi o pagamento delle rette, ecc...).

Handwritten signature

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| Anziani | | | | |
| Disabili | | | | |
| Donne e adulti in difficoltà | | | | |
| | | | | |

Art.3 - Obiettivi

Tale convenzione si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi :

- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art.4 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni _____, decorrenti dalla data della stipula della stessa.

La Convenzione è rinnovata tacitamente, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento, previste dall'art.17 del presente atto.

Art.5 - Comune capofila

Il Comune capofila dell'ambito territoriale intercomunale assume responsabilità amministrative e finanziarie. Il Comune capofila, al fine di rendere ottimale l'organizzazione e la gestione dei servizi, potrà affidare specifici compiti gestionali ai Comuni dell'Ambito, in conformità alle decisioni del Coordinamento Istituzionale e in coerenza con quanto previsto nell'Accordo di Programma.

Il Comune capofila si configura quale ente strumentale dell'organizzazione in forma associata dei Comuni dell'ambito territoriale ed ha la rappresentanza legale dell'Ambito intercomunale.

I Comuni dell'ambito contribuiscono con risorse finanziarie, umane e strumentali al funzionamento della struttura e al raggiungimento degli obiettivi di Piano .

Art. 6 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila svolge le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvede ad apportare le necessarie modifiche al Piano di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del

Handwritten signature

Coordinamento Istituzionale;

representare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Coordinamento stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona.

Art.7 - Coordinamento Istituzionale

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona è riservata al Coordinamento Istituzionale.

Il Coordinamento Istituzionale è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l'Accordo di Programma, ovvero da loro delegati.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipano, ciascuno per le proprie competenze, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, il Direttore Sanitario del distretto e/o il Coordinatore Socio-sanitario del distretto o altro rappresentante dell'ASP a tal fine delegato.

Il Coordinamento Istituzionale è presieduto e convocato dal Sindaco del Comune capofila.

Le competenze del Coordinamento Istituzionale sono individuate all'art. 12 dell'Accordo di Programma.

Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato da un disciplinare di funzionamento adottato dallo stesso Coordinamento.

Art.8 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art. 30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato **Ufficio di Piano**, quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa.

L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

Il Comune capofila provvede all'attuazione del Piano di Zona attraverso l'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano ha le seguenti competenze:

- a) predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento degli stessi;
- b) provvedere alle attività di gestione per l'attuazione del Piano di Zona;
- c) predisporre i Protocolli d'intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- d) organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- e) predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione;
- f) sviluppare tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata ;
- g) formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- h) relazionare annualmente al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- i) esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi;
- j)

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento adottato dal Coordinamento Istituzionale e approvato con Delibera di Consiglio da parte di ciascun ente aderente.

Art. 9 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento Istituzionale ed assume la responsabilità del funzionamento dell'ufficio stesso, assolvendo, principalmente, a funzioni di direzione e coordinamento dell'ufficio.

Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000.

Art.10 - Competenze del Responsabile

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Ed in particolare:

- a. garantisce, su tutto il territorio dell'ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- d. promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- e. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- f. indice le Conferenze di servizi;
- g. coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative affidate al Piano di Zona.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art.4 della presente Convenzione.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Art.11 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.

Art.12 - Impegno degli enti associati

Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

Art.13 - Rapporti finanziari

La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione del Piano di Zona è determinata in misura pari a € _____ ad anno per ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le quote relative sono corrisposte al soggetto gestore (o ente capofila unico) in..... rate, di pari importo, entro ildi ciascun anno.

Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate esclusivamente ad assicurare:

- a. il funzionamento del Coordinamento Istituzionale;
- b. l'esercizio delle funzioni istruttorie, di coordinamento, informative, promozionali e formative da parte dell'Ufficio di Piano, come individuate dal precedente art.9.
- c.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto finanziario per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo ufficio di collegamento con l'Ufficio di Piano.

Art.14 - Collegio arbitrale

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.

In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di _____, su istanza di una delle parti.

La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art.15 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art.16 - Spese contrattuali

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n.131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art.17 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art.18 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme enti sottoscrittori)

MBA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA'
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO/
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 DI AMANTEA (CS)**

CAPO I: COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

ART. 1: Comuni componenti.

ART. 2: Insediamento della Conferenza dei Sindaci.

ART. 3: Elezione del Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci

ART. 4: Poteri del Presidente.

**CAPO II: CONVOCAZIONE, VALIDITA', SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE RIUNIONI
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E DELL'ESECUTIVO**

Art. 5: Convocazione.

Art. 6: Ordine del giorno della Conferenza dei Sindaci.

Art. 7: Apertura delle adunanze e validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci.

Art. 8: Nomina degli scrutatori.

Art. 9: Richiesta di verifica del numero legale.

CAPO III: COMPETENZE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 10: Attribuzioni della Conferenza dei Sindaci.

Art. 11: Partecipazione di Figure Esterne.

Art. 12: Funzionamento della Conferenza dei Sindaci.

CAPO IV: RAPPORTI CON L'ASP

Art. 13: Rapporti con l'ASP.

CAPO V: SEDE E SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 14: Sede.

Art. 15: Segreteria.

Art. 16: Verbali.

Art. 17: Pubblicazione dei verbali delle sedute.

Art. 18: Trasmissione verbali.

Art. 19: Visione delle pratiche.

CAPO VII: NORME FINALI

Art. 20: Disposizioni di rinvio.

Art. 21: Approvazione del Regolamento e sue modifiche.

1002